



CITTÀ DI FASANO

Provincia di Brindisi

Avvocatura

AVVISO PUBBLICO

per la costituzione dell'Albo degli avvocati a cui conferire incarichi legali esterni per la rappresentanza e la difesa in giudizio del COMUNE DI FASANO (BR)

**IL DIRIGENTE L'AVVOCATURA COMUNALE
IN QUALITÀ DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE
DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER INCARICHI LEGALI ESTERNI**

PREMESSO CHE:

- ✓ il Comune di Fasano, con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 16 gennaio 2026, ha approvato le Linee guida per l'istituzione e la tenuta dell'Albo degli avvocati e/o "Short-list" dal quale attingere per il conferimento di incarichi legali esterni, in relazione a singole e specifiche controversie giudiziarie;
- ✓ la suddetta disciplina è entrata in vigore dal 30 gennaio 2026 ed è, pertanto, opportuno e/o doveroso avviare la procedura amministrativa finalizzata alla costituzione dell'Elenco in parola;
- ✓ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 delle richiamate Linee guida, ai fini della formazione di detta "Short-list", il primo Avviso pubblico va redatto e pubblicato all'Albo pretorio online entro 60 giorni dall'entrata in vigore della medesima disciplina;

VISTO il decreto del Sindaco n. 17 del 29 gennaio 2025, con il quale è stata disposta la proroga dell'incarico dirigenziale in favore dell'Avv. Ottavio Carparelli, quale Dirigente del Settore e/o Direzione Avvocatura dell'Ente, dall'1.10.2025 al 31.12.2026;

VISTI:

- ✓ le Linee guida aventi ad oggetto "*L'istituzione e la tenuta dell'Albo degli avvocati a cui conferire incarichi legali esterni*", approvate dall'Esecutivo comunale con delibera n. 12 del 16.1.2026;
- ✓ la Legge 31.12.2012 n. 247 e ss.mm.ii. recante la "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*";
- ✓ il Codice deontologico forense, approvato dal C.N.F. il 31.1.2014 e modificato il 22.9.2017;
- ✓ il D.Lgs. 31.3.2023 n. 36 (vigente "Codice dei contratti pubblici") e, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 13, c. 2, 56, c. 1, lettera h, e 222, c. 3, afferenti alla esclusione dei singoli incarichi legali dall'ambito di applicazione della normativa sugli appalti pubblici, in ragione della natura fiduciaria della prestazione difensivo-professionale resa, nel rispetto dei principi fondamentali dell'azione amministrativa (trasparenza, rotazione, parità di trattamento e vigilanza ANAC);
- ✓ il decreto del Ministro della Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii.;
- ✓ il decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022 e ss.mm.ii.;
- ✓ la Legge n. 49 del 21.4.2023 in materia di equo compenso;

RITENUTO di provvedere in merito e di dare la massima diffusione al presente Avviso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio e sul portale web dell'Ente, nonché con invio del medesimo atto amministrativo agli Ordini forensi delle Province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto;

RENDE NOTO CHE

In ossequio a quanto disposto dalle anzidette Linee guida, approvate dalla Giunta comunale in data 16.1.2026 con deliberazione n. 12, è indetta, con il presente Avviso, procedura pubblica finalizzata alla formazione di una "Short-list" di avvocati per l'eventuale affidamento esterno di incarichi legali, in relazione a singole e specifiche controversie giudiziarie, suddivisa per sezioni specialistiche, distinte per le seguenti tipologie di contenzioso:

- **Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**
- **Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE**
- **Sezione C – CONTENZIOSO LAVORISTICO**
- **Sezione D – CONTENZIOSO PENALE**
- **Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO**
- **Sezione F – CONTENZIOSO AGRARIO**

- La domanda di iscrizione nella "Short-list" è consentita per una e/o più sezioni di cui sopra, in relazione al ramo e/o rami di specializzazione dichiarato/i, con accettazione di tutte le clausole del presente Avviso, nel rispetto delle procedure, modalità e criteri di cui alla relativa disciplina.
- Gli avvocati interessati dovranno presentare la domanda redatta esclusivamente secondo lo schema/modello allegato; l'istanza dovrà pervenire, a pena di esclusione, nei termini perentori stabiliti nel presente Avviso pubblico, come meglio appresso precisato.
- Tutte le informazioni concernenti il *curriculum*, i titoli, l'esperienza professionale e gli altri requisiti prescritti dal presente Avviso, contenuti nella domanda, saranno oggetto di successiva verifica sulla veridicità di quanto dichiarato; a tal fine, l'Ufficio Avvocatura potrà richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa.
- Il Comune si riserva di verificare in ogni momento, anche a campione, il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione all'Albo.
- In caso di accertate false dichiarazioni effettuate dal professionista che ha presentato la domanda di iscrizione, sarà disposta l'esclusione e/o cancellazione dell'interessato dall'Elenco.

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E/O SPECIALE NECESSARI PER L'ISCRIZIONE

Possono partecipare alla presente procedura avvocati singoli o associati.

1. I professionisti che intendano presentare la domanda o il rappresentante dello studio associato devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiararsi in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii.:

- a) possesso della cittadinanza italiana, con le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) iscrizione in un Ordine professionale degli avvocati in territorio italiano;
- d) assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati contro la P.A. (Titolo II, Codice penale);
- e) assenza di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- f) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 D.Lgs. n. 36/2023;
- g) non trovarsi, in particolare, in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, né nelle condizioni di esclusione previste dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (normativa antimafia);
- h) non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il Comune o con gli enti partecipati;
- i) assenza di incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Fasano, ancora in corso al momento della presentazione della domanda;
- j) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- k) possesso di una polizza assicurativa in corso di validità per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

2. Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda di iscrizione e mantenuti per tutto il periodo di permanenza nell'Albo.

3. In particolare, per ogni categoria di iscrizione (tranne quella Civile innanzi al Giudice di Pace), è richiesto il requisito di iscrizione nell'Ordine Professionale da almeno 3 anni, già maturato al momento dell'istanza; per i giudizi innanzi alle Giurisdizioni amministrative ed alle Corti Superiori, è richiesta l'iscrizione nell'Ordine professionale da almeno 5 anni.

4. La domanda, debitamente sottoscritta, deve contenere:

- l'indicazione dei dati personali, del Foro di appartenenza, del domicilio professionale, dei recapiti telefonici fissi, mobili, fax e di posta elettronica semplice e certificata (p.e.c.);
- l'eventuale abilitazione alle Magistrature Superiori;
- la dichiarazione in autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 4 delle Linee guida;
- l'indicazione delle sezioni per le quali si richiede l'iscrizione;
- la dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni riportate nel presente Avviso e, a monte, di quelle contenute nelle più volte citate Linee guida, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente qualunque variazione, sia in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, sia in merito ai propri recapiti professionali.

5. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità;
- b) curriculum vitae e professionale dal quale si evinca, con chiarezza, il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato, con indicazione puntuale delle esperienze professionali maturate nelle sezioni per cui si chiede l'iscrizione;
- c) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, in corso di validità.

6. Per quanto riguarda gli studi associati, i requisiti e la documentazione devono essere prodotti per ciascun legale che lo studio associato intende coinvolgere nello svolgimento degli incarichi.

7. Con la medesima istanza, il professionista richiedente deve fornire il consenso all'utilizzo dei propri dati personali, da parte del Comune di Fasano, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento di formazione dell'Elenco e per l'eventuale affidamento dell'incarico.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I professionisti interessati ad ottenere l'iscrizione nella "Short-list" sono invitati a presentare la domanda, redatta esclusivamente secondo lo schema/modello allegato sub A) al presente Avviso pubblico, corredandola delle anzidette dichiarazioni e della documentazione richiesta, consegnandola **ESCLUSIVAMENTE** con una delle seguenti modalità:

- a mezzo posta all'indirizzo del Comune di Fasano, Piazza Ciaia n. 1
- consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune
- a mezzo p.e.c. all'indirizzo avvocatura.comunefasano@pec.rupar.puglia.it

2. La suddetta domanda di iscrizione – redatta esclusivamente secondo lo schema/modello allegato A) al presente Avviso pubblico – sottoscritta dal professionista, corredata della documentazione e delle richiamate dichiarazioni richieste, recante in oggetto: ***"Istanza di iscrizione all'Albo e/o Short list di avvocati per l'eventuale conferimento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza legale e la difesa in giudizio del Comune di Fasano (Br)"***, deve, pertanto, pervenire, a pena di esclusione, con le modalità innanzi illustrate, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 maggio 2026.**

3. La domanda di iscrizione può essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla

pubblicazione del presente Avviso pubblico all'Albo pretorio online del Comune di Fasano e sul sito istituzionale dell'Ente, entro il termine perentorio innanzi assegnato (15.05.2026); detto termine non è, pertanto, inferiore a 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 delle Linee guida.

4. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine perentorio stabilito nel presente Avviso o inviate ad indirizzo diverso da quello suindicato, né quelle trasmesse con modalità differenti da quelle suindicate.

5. In particolare, in caso di trasmissione a mezzo pec, la domanda e gli allegati devono essere contenuti in un unico messaggio di pec, in formato *pdf* non modificabile, da inviare tramite un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al professionista richiedente o allo studio associato o alla società tra professionisti di cui lo stesso fa parte; la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.

6. Il Comune di Fasano non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione dei dati, per ritardi o disagi ad esso non imputabili.

7. L'istruttoria delle candidature è espletata dall'Ufficio Avvocatura, sulla base della documentazione presentata dai professionisti.

8. L'iscrizione all'Albo resta subordinata alle opportune verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato nella domanda e all'esito positivo della documentazione prodotta; a tale riguardo, l'Ufficio potrà richiedere chiarimenti e integrazioni, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni entro cui produrre eventuali controdeduzioni ovvero integrazioni documentali, decorso il quale sarà emesso il provvedimento definitivo.

9. Le domande saranno accettate solo se conformi alle disposizioni del presente Avviso pubblico.

10. A conclusione delle operazioni di verifica e dell'attività istruttoria svolta dal Settore Avvocatura, il Dirigente l'Avvocatura comunale, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento finalizzato alla formazione di detto Elenco, adotterà propria determinazione di approvazione della "Short-list" comunale contenente i nominativi dei professionisti iscritti, con contestuale formazione dell'Albo dei professionisti avvocati patrocinatori del Comune di Fasano, che verrà pubblicato sull'Albo pretorio online con effetto di notifica dell'avvenuta iscrizione agli interessati, mentre l'eventuale non accoglimento della domanda verrà comunicato individualmente a mezzo pec.

11. La "Short-list" è unica ed è suddivisa nelle predette sezioni, in ragione del ramo e/o rami di specializzazione dichiarato e/o dichiarati.

12. I nominativi dei professionisti sono inseriti nella "Short-list" in ordine alfabetico.

13. L'Albo sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune di Fasano, nell'apposita sezione dedicata in Amministrazione Trasparente, sottosez. "Consulenti e Collaboratori".

14. La formazione dell'Albo è finalizzata unicamente all'individuazione di professionisti esterni per l'affidamento di incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, in relazione ad una singola e specifica controversia giudiziaria.

15. La formazione della "Short-list" comunale non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

16. L'iscrizione del professionista nella "Short-list" non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine a eventuali futuri conferimenti di incarichi. La stessa iscrizione non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente locale di conferire incarichi, a qualsiasi titolo, ai

professionisti iscritti.

17. L'iscrizione in Elenco costituisce metodo ordinario per l'affidamento degli incarichi e la scelta dell'Ente dovrà essere effettuata per ambito giuridico, nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti, con preminente riguardo ai criteri dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori e delle specializzazioni ed esperienze professionali risultanti dal *curriculum vitae*.

18. L'individuazione del professionista dovrà essere effettuata, in via ordinaria, con affidamento diretto "procedimentalizzato", previa consultazione di almeno due avvocati iscritti nella sezione dell'Albo di interesse, mediante richiesta di preventivi per onorario professionale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e rotazione, tenuto debitamente conto dei parametri tariffari forensi e delle esperienze risultanti dal *curriculum vitae*, nonché della materia di specializzazione professionale, in relazione alla tipologia e all'oggetto della controversia.

19. Per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse, da indicare espressamente ed adeguatamente nell'atto di affidamento medesimo, l'Amministrazione, per individuare il professionista a cui affidare l'incarico difensivo, ha facoltà di procedere con affidamento diretto, senza preventiva richiesta di preventivi, anche al di fuori della "Short-list", in considerazione della specifica specializzazione professionale dell'avvocato non inserito in detto Albo nella materia oggetto di controversia, ovvero qualora nessuno degli iscritti nella specifica sezione di interesse abbia comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico de quo, ovvero in presenza di controversie di elevatissima complessità e importanza strategica per l'Ente, tali da richiedere prestazioni di specializzazione, peculiarmente elevata, da parte di professionisti di chiara fama e/o docenti universitari, ovvero per esigenze di omogeneità e/o continuità difensiva, consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, anche nei diversi gradi del giudizio.

20. I professionisti che presentano istanza di iscrizione manifestano la propria disponibilità a svolgere eventualmente uno o più incarichi legali e ad accettare le condizioni stabilite nel presente avviso pubblico.

21. Gli avvocati iscritti possono declinare l'incarico solo per motivate ragioni, in assenza delle quali il Comune di Fasano procede alla cancellazione dalla "Short-list".

22. Il corrispettivo della prestazione professionale per la costituzione in giudizio e la difesa dell'Ente è determinato secondo le disposizioni contenute nelle Linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 16.1.2026 (art. 8, c. 2, e art. 9), con le quali sono stati recepiti i parametri tariffari previsti dal D.M. vigente al momento dell'affidamento, applicando il valore minimo ivi previsto in tutte le fasi del giudizio, in proporzione alla qualità e quantità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale.

23. E' consentito il conferimento di incarichi congiunti a più avvocati, ove la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche e/o specialistiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio difensivo, da motivare adeguatamente con la determinazione di incarico, e, in tal caso, l'onorario professionale sarà da ritenersi come riferito ad un incarico unico, nei limiti di quanto prevede il suddetto D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ovvero quello in tempo vigente.

24. In caso di studi associati o società di professionisti, il compenso professionale sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

25. Il conferimento dell'incarico di patrocinio legale dell'Ente a professionista esterno sarà di competenza del Dirigente l'Avvocatura comunale, che vi provvederà con propria determinazione, nel rispetto delle procedure, dei criteri e delle modalità individuate dalle summenzionate Linee guida e dal presente Avviso pubblico.

26. Il professionista incaricato, al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà:

- ◆ rilasciare apposita dichiarazione di conoscere le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico e, a monte, quelle di cui alle Linee guida, e di accettarle espressamente;
- ◆ rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice deontologico forense;

◆ sottoscrivere, in qualità di “Responsabile del trattamento”, apposito atto di intesa, congiuntamente al Comune di Fasano, quale “Titolare del trattamento”, per l’affidamento dell’attività di trattamento dei dati personali nell’ambito del conferimento dell’incarico legale e/o difensivo-professionale intervenuto tra le parti, come da schema allegato sub B).

Norme di rinvio

I. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Linee guida, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense, in quanto applicabili.

Fasano, lì 25 marzo 2026

IL DIRIGENTE
L'AVVOCATURA COMUNALE
Avv. Ottavio CARPARELLI